CAMERA DEI DEPUTATI N. 5280-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCOTTI)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIRINO POMICINO)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

Presentato il 28 novembre 1990

Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia

(Relatore: **Rosario CHIRIANO**)

NOTA: Testo approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) il 21 febbraio 1991. In data 22 febbraio 1991 l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente in Aula.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nei confronti delle persone esposte a grave e attuale pericolo per effetto della loro collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, relativamente ai delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, possono essere adottate misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità, provvedendo, ove necessario, all'assistenza, secondo le disposizioni della presente legge.

2. Le citate misure possono essere adottate anche nei confronti dei prossimi congiunti e di coloro che convivono con le persone di cui al comma 1.

ART. 2.

1. Nei casi in cui le misure di tutela adottabili, ai sensi delle norme già in vigore, direttamente dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, dall'Autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persona detenuta, dal Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena, non sono ritenute adeguate al fine di assicurare l'incolumità dei soggetti elencati nell'articolo 1 e questi abbiano fornito o possano fornire elementi determinanti per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio, può essere definito uno speciale programma di protezione, comprendente, se necessario, anche misure di assistenza.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una Commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione, composta da un sottosegretario di Stato, che

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

1. Nei casi in cui le misure di tutela adottabili, ai sensi delle norme già in vigore, direttamente dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, dall'Autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persona detenuta, dal Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena, non sono ritenute adeguate al fine di assicurare l'incolumità dei soggetti elencati nell'articolo 1 e il pericolo derivi dagli elementi forniti o che essi possono fornire per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio, può essere definito uno speciale programma di protezione, comprendente, se necessario, anche misure di assistenza.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una Commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione, composta da un sottosegretario di Stato, che

la presiede, da un magistrato e da cinque funzionari e ufficiali esperti nel settore. Per i compiti di segreteria e istruttori la Commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.	la presiede, da un magistrato con particolare esperienza nella trattazione di processi per fatti di criminalità organizzata e da cinque funzionari e ufficiali esperti nel settore. Per i compiti di segreteria e istruttori la Commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.
3. Le misure di protezione e di assistenza a favore delle persone ammesse allo speciale programma di cui al comma 1, nonché i criteri di formulazione del programma medesimo e le modalità di attuazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la Commissione centrale di cui al comma 2. Non si applica l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.	3. *Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. L'ammissione allo speciale programma di protezione, i contenuti e la durata dello stesso sono deliberati di volta in volta dalla Commissione di cui all'articolo 2 su proposta motivata dell'Alto Commissario o del Prefetto, previo parere favorevole del competente Procuratore della Repubblica. In casi di particolare urgenza, le misure necessarie sono adottate dal Capo della polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza, il quale ne informa il Ministro.	1. L'ammissione allo speciale programma di protezione, i contenuti e la durata dello stesso, valutati in rapporto al rischio per l'incolumità del soggetto a causa delle dichiarazioni rese o che egli può rendere, sono deliberati di volta in volta dalla Commissione di cui all'articolo 2 su proposta motivata del Procuratore della Repubblica, ovvero previo parere favorevole di questi, dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso o del prefetto. In casi di particolare urgenza, le misure necessarie sono adottate dal Capo della polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza, il quale ne informa il Ministro.
2. La proposta deve contenere le notizie e gli elementi concernenti la gravità e l'attualità del pericolo cui le persone sono o possono essere esposte per effetto della loro scelta di collaborare con la giustizia. Nella proposta devono altresì essere elencate le eventuali misure di tutela già adottate o fatte adottare, nonché i motivi per i quali le stesse sono da ritenersi non adeguate alle esigenze.	2. *Identico.*

3. Il parere del Procuratore della Repubblica deve fare riferimento specifico all'importanza del contributo offerto o che può essere offerto dall'interessato o dal suo prossimo congiunto per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio penale.	3. *Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. Le persone nei cui confronti è stata avanzata proposta di ammissione allo speciale programma di protezione devono rilasciare all'Autorità proponente completa e documentata attestazione riguardante il proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla legge, da pronunce dell'Autorità o da negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, i titoli di studio e professionali, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e ogni altro titolo abilitativo di cui siano titolari. Le predette persone devono, altresì, designare un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per gli atti da compiersi.	1. *Identico.*
2. Lo speciale programma di protezione è sottoscritto dagli interessati i quali si impegnano personalmente a:	2. *Identico:*
a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione del programma;	a) *identica;*
b) rendere le dichiarazioni e compiere le attività e gli atti in relazione ai quali il programma è stato adottato;	**soppressa;**
c) adempiere gli obblighi previsti dalla legge e le obbligazioni contratte.	*b)* adempiere gli obblighi previsti dalla legge.
ART. 5.	ART. 5.
1. Lo speciale programma di protezione può comprendere il trasferimento delle persone di cui all'articolo 1 in comuni diversi da quelli di residenza o in luoghi protetti e le misure necessarie per garantirne la riservatezza, secondo le modalità stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia penitenzia-	*Identico.*

ria, con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2.

2. Ai soli fini di cui al comma 1 può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di un documento di copertura. L'uso del documento fuori dei casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.

3. Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza, il Procuratore della Repubblica o il giudice possono autorizzare il soggetto esaminato o interrogato a eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio di polizia, anche a fini delle necessarie comunicazioni o notificazioni.

4. Per gravi ed urgenti motivi di sicurezza, il Procuratore della Repubblica può autorizzare la polizia giudiziaria a custodire le persone arrestate o fermate in locali diversi dal carcere, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Per gli stessi motivi e con le medesime finalità, l'autorizzazione può essere disposta dal giudice quando ritiene di applicare la custodia cautelare.

ART. 6.

1. All'attuazione dello speciale programma di protezione provvede il Servizio centrale di protezione appositamente istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate.

2. Nei casi in cui la proposta di ammissione al programma, in relazione a fatti concernenti la criminalità mafiosa, sia stata formulata dall'Alto Commissario, l'attuazione è affidata ad apposito nucleo posto alle sue dirette dipendenze.

ART. 7.

1. Nell'ambito dello speciale programma di protezione, quando ogni altra

ART. 6.

1. *Identico.*

Soppresso.

ART. 7.

1. *Identico.*

misura risulti non adeguata, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può essere autorizzato, su richiesta degli interessati, il cambiamento delle generalità, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione.

2. A tal fine il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito decreto legislativo secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) segretezza e speditezza del procedimento per il cambiamento delle generalità, con esclusione di qualsiasi forma di pubblicità preventiva e successiva;

b) iscrizione delle nuove generalità in un registro presso il Ministero dell'interno e previsione che i certificati di stato civile e dei relativi estratti concernenti le nuove generalità possano essere sostituiti con attestazioni da rilasciarsi dal Ministero dell'interno sulla base dei riscontri effettuati agli atti di stato civile, con riguardo alle precedenti e alle nuove generalità;

c) validità delle attestazioni ai fini della iscrizione nell'anagrafe del comune di residenza e del rilascio da parte delle Amministrazioni pubbliche di atti di propria competenza, compreso il nuovo documento di identità;

d) previsione che gli atti da annotarsi, iscriversi o trascriversi nei registri dello stato civile contenenti le precedenti generalità, emessi successivamente al decreto di cambiamento delle generalità, continuino ad essere iscritti sotto le precedenti generalità;

e) riconoscimento ad entrambi i genitori o, in caso di disaccordo, ad uno dei due, previa autorizzazione del giudice tutelare, della facoltà di richiesta del cambiamento di generalità per i figli minori;

f) previsione che il cambiamento delle generalità non ha effetto sui rap-

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate norme intese a dare attuazione al disposto di cui al comma 1, secondo i seguenti princìpi:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

porti di natura civile, penale e amministrativa, sostanziali e processuali, in corso alla data di cambiamento delle generalità e disciplina dei rapporti con riguardo alle nuove generalità; previsione e disciplina delle eventuali deroghe;

g) istituzione di garanzie a tutela dei diritti dei terzi in buona fede; determinazione dei casi per i quali i terzi hanno diritto a conoscere il collegamento fra la precedente e nuova identità; azionabilità dei diritti dei terzi con la possibilità per il giudice di dichiarare l'obbligo di rivelare il richiesto collegamento e possibilità di impugnativa in caso di rigetto dell'istanza;

g) *identica;*

h) adozione di appositi strumenti e procedure per le notificazioni, le comunicazioni e il recapito di plichi o altri effetti postali diretti alla persona protetta;

h) *identica;*

i) possibilità per le persone protette di agire mediante rappresentanza per lo svolgimento dei rapporti sostanziali e processuali di natura civile e amministrativa anteriori al mutamento delle generalità, nonché di essere autorizzate ad usare le precedenti generalità relativamente ai rapporti giuridici in corso;

i) *identica;*

l) previsione di speciali modalità di iscrizione nel casellario giudiziale, e di rilascio dei relativi certificati, delle condanne per reati eventualmente commessi in data anteriore e posteriore al provvedimento di cambiamento delle generalità;

l) *identica;*

m) previsione di norme di coordinamento con la legislazione vigente e in particolare con le disposizioni dei codici civile, penale, di procedura civile e penale, e delle relative disposizioni di attuazione sull'ordinamento dello stato civile, del servizio del casellario giudiziale, dell'anagrafe delle persone residenti, nonché dell'anagrafe e censimento degli italiani all'estero.

soppressa.

ART. 8.

1. Il controllo sull'applicazione della presente legge è esercitato dal Comitato

ART. 8.

1. Il Ministro dell'interno riferisce semestralmente con relazione al Parlamento

parlamentare di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, attraverso periodiche verifiche da attuarsi garantendo comunque la riservatezza dei dati concernenti l'identità delle persone ammesse allo speciale programma di protezione.

ART. 9.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10.250 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento « Ulteriori misure contro la criminalità organizzata ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. La spesa di cui al comma 1 sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno in ragione di lire 6.250 milioni sotto la rubrica « Sicurezza pubblica » e di lire 4.000 milioni sotto la rubrica « Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso ».

4. Gli interventi finanziari della presente legge sono di natura riservata e non soggetti a rendicontazione; il Capo della polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza – e l'Alto Commissario, al termine di ciascun anno finanziario, sono tenuti a presentare una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima.

sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti nominativi.

ART. 9.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. La spesa di cui al comma 1 sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno in ragione di lire 10.250 milioni sotto la rubrica « Sicurezza pubblica ».

4. *Identico.*